

News Tecnica n.11

COVID-19/1 - IL CONTAGIO SUL LAVORO E' INFORTUNIO



È infortunio sul lavoro il contagio da Coronavirus avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro).

Lo stabilisce il decreto legge Cura Italia approvato lunedì dal consiglio dei ministri. In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di

quarantena, mentre al datore di lavoro l'evento non è considerato nell'andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi (bonus/malus). Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di comporta.

Quando c'è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da Coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest'ultimo, in base al quale non basta che l'evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Inail garantisce la tutela all'infortunato, estendendo l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro.

La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Precisazione che esclude dalla tutela, però, i lavoratori autonomi comunque assicurati all'Inail. Il decreto legge non lo dice, ma è plausibile che, in questi casi, il lavoratore sia comunque tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio, fornendo numero identificativo del certificato medico, data rilascio e giorni di prognosi. Allo stesso modo, anche se non viene precisato dal decreto, può ritenersi comunque obbligatorio, per il datore di lavoro, inviare la denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (tenendo conto dello stop agli adempimenti nel periodo d'emergenza).

La nuova tutela non determina un aumento diretto dei premi assicurativi e non in via indiretta: gli eventi, infatti, non saranno computati ai fini del calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni), che possono aumentare o diminuire i premi assicurativi.

La quarantena è malattia. La novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporta (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati).

Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest'ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.

La nuova tutela di malattia non comporta oneri a carico dei datori di lavoro (in genere tenuti a pagare piena retribuzione per i primi tre giorni, c.d. di carenza, e una parte successivamente, ossia il 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia e un terzo per i giorni successivi) né dell'Inps che eroga l'indennità di malattia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale seppure fino alla spesa di 130 milioni di euro. Raggiunto il limite, anche in via prospettica, non è più riconosciuta la tutela.

Malati gravi. A favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi — immunodepressi, con patologie oncologiche o che hanno in corso terapie salvavita — il decreto legge prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero. (Da *Italia Oggi*)



COVID-19/2 - AIUTI DALL'UE, FINO A 500 MILA EURO A IMPRESA

Aiuti alla liquidità e agli investimenti sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazioni fiscali e finanziamenti fino a 500 mila euro: è questo il bazooka che sta predisponendo l'Unione europea per aiutare le imprese. Unico requisito: le

stesse imprese non dovevano essere in difficoltà prima del 31 dicembre 2019. La commissione Ue ha allo studio anche la possibile di finanziare le banche e le compagnie aeree senza incorrere nella problematica degli aiuti di stato. Il piano d'azione è stato stilato dall'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen e inviato nella notte del 16 marzo scorso alle cancellerie europee per la consultazione. Si tratta di una proposta di quadro temporaneo in materia di aiuti di stato a sostegno dell'economia colpita dagli effetti del Covid-19. E trae legittimazione dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Tfeue, che consente deroghe ai consueti vincoli di bilancio, quando occorre porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Unione. Il nuovo assetto temporaneo sugli aiuti di stato prevede, dunque, la possibilità di concedere quattro tipi di aiuti:

- 1) sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive;
- 2) garanzie statali per i prestiti bancari contratti dalle imprese;
- 3) prestiti pubblici agevolati alle imprese;
- 4) garanzie per le banche che veicolano forme di sostegno all'economia reale.

Andiamo con ordine:

Sovvenzioni. Gli stati Ue potranno istituire regimi per concedere aiuti fino a 500 mila euro per impresa, per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità. Questo potrà essere fatto attraverso una sovvenzione diretta, attraverso agevolazioni fiscali o aiuti sotto forma di garanzie agevolate su prestiti bancari.

Garanzie statali. In aggiunta gli Stati membri potranno concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari sottoscritti da società. I prestiti dovrebbero essere agevolati, con riduzioni del tasso di mercato, considerate le garanzie per le imprese.

Vi saranno alcuni limiti previsti per l'importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle società considerando fatturato e costo del personale. Le garanzie possono essere concesse sia a fronte di progetti di investimento che per agevolare prestiti in conto capitale circolante. Quindi sono ipotizzabili percentuali di aiuto che sono più alte di quelle normalmente riconosciute per gli investimenti produttivi.



Saranno concessi aiuti anche per il capitale circolante che normalmente non è agevolabile. Infatti, le garanzie potranno riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio.

Prestiti pubblici e privati. Gli stati Ue potranno autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. I finanziamenti dovranno essere concessi a un tasso di interesse, almeno pari al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020. A questo potrà essere aggiunto il premio per il rischio di credito, corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, con tassi diversi per le Pmi e altre imprese. Il tasso di base è fissato al fine di fornire maggiore certezza sulle condizioni di finanziamento in questo contesto instabile.

Aiuti ai clienti delle banche. Una ultima misura riconosce l'importante ruolo del settore bancario e di altri intermediari finanziari nell'affrontare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Il nuovo quadro temporaneo chiarisce che, se gli Stati membri decidono di incanalare gli aiuti all'economia reale attraverso le banche, si tratta di aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. Fornisce, inoltre, indicazioni su come ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche e vuole garantire che l'aiuto venga trasferito, nella misura del possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

Aiuti alle banche. Qualora gli aiuti diretti alle banche diventassero necessari - ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfe - per risarcire i danni derivanti direttamente dall'epidemia da coronavirus, tali aiuti non sarebbero considerati un sostegno pubblico straordinario ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Analogamente, ciò si applicherebbe anche a qualsiasi aiuto indiretto residuo concesso alle banche nell'ambito del quadro temporaneo.

Il limite. Le caratteristiche generali di tutte le misure di cui sopra comprendono che le società che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019 sono ammissibili agli aiuti. La specifica sulla data viene fornita dalla commissione Ue per garantire che il quadro temporaneo di aiuti straordinari adottati non venga utilizzato per il sostegno dei contribuenti non correlato all'epidemia di Covid-19.

(Da Italia Oggi)

COVID-19/3 - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI: SOSPESE PENALI, CAPARRE E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadempimento dovrà necessariamente "valutare" la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto. Lo stabilisce l'articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», con ciò raccogliendo l'allarme che «Il Sole 24 Ore» aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all'articolo 1218 del Codice civile sarebbe stata implacabile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

La norma è scritta affinché chi assume obblighi pensi bene a quel che sta facendo e si organizzi al meglio: solo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (e non la mera difficoltà, anche grave) che, in più, derivi da causa non imputabile al debitore, rende l'inadempimento incolpevole. In ogni altro caso l'inadempimento è colpevole (è una sorta di responsabilità "oggettiva" che colloca sul debitore il rischio dell'inadempimento) e obbliga il debitore inadempiente a risarcire il danno provocato al creditore e che sia conseguenza «immediata e diretta» dell'inadempimento (sia nella sua componente di danno emergente che nella sua componente di lucro cessante: articolo 1223 del Codice civile). Oltre alla disattivazione della norma di cui all'articolo 1218, l'articolo 91, del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una "decadenza" o la pretesa di una "penale" «connesse a ritardati o omessi adempimenti» i quali siano, a loro volta, da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimento».

In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi: a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare; b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l'adempimento di una data obbligazione (l'articolo 1457 del Codice civile); c) abbia dato o ricevuto una "caparra confirmatoria": in questo caso, l'inadempimento di una parte provoca che l'altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data ; d) abbia pattuito una "penale": si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un'obbligazione che «ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice civile).

(Da *Edilizia e Territorio*)

Come dimostrare l'inizio dei lavori senza CILA

Come si può dimostrare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione quando per l'intervento non è necessaria la Cila?

A rispondere alla domanda di un contribuente, che chiedeva un modo di certificare l'inizio della ristrutturazione al fine di richiedere il bonus mobili, l'Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.

Ristrutturazione: perché è importante la data di inizio dei lavori

Come è noto, la data di inizio lavori è fondamentale **per accedere alle detrazioni fiscali sui lavori in casa**, come il bonus ristrutturazione e il bonus mobili.

In particolare, per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici è necessario che la **data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni**. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile ristrutturato. L'Agenzia ha ricordato che la data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali **abilitazioni amministrative (Cila) o dalla comunicazione preventiva all'Asl**, se è obbligatoria. Tuttavia, non è sempre possibile dimostrare l'inizio dei lavori attraverso queste documentazione; infatti, per alcuni lavori che danno diritto ai bonus non è necessaria la Cila.

L'Agenzia, quindi, chiarisce che per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è **sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. La dichiarazione va conservata ed esibita a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla spettanza dell'agevolazione.

(Da *Edilportale*)

La Cassazione sui danni causati da infiltrazione in condominio

In caso di danni, causati da beni e servizi comuni, il condominio deve sempre risarcire il condomino danneggiato. L'obbligo di risarcimento vale anche quando a causare il danno hanno partecipato altri soggetti esterni al condominio. In questo caso, il condominio può poi rivalersi sul corresponsabile del danno.

Lo ha stabilito la Cassazione, che con l'ordinanza 7044/2020, depositata nei giorni scorsi, ha fatto il punto della situazione sul ruolo di custode dei beni e dei servizi comuni esercitato dal condominio.

Infiltrazioni in condominio: il caso

Il proprietario di alcune unità immobiliari aveva citato in giudizio il condominio per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni.

Dai rilievi effettuati dal CTU era emerso che i danni erano stati causati non solo dalla cattiva manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque e del campo da tennis, ma anche dalla mancata impermeabilizzazione di due giardini privati, appartenenti ad un altro soggetto estraneo al condominio.

La Corte d'Appello aveva quindi respinto la richiesta di risarcimento sostenendo che il condominio non poteva farsi carico anche dei danni non causati dalla sua condotta. Secondo la Corte d'Appello, infatti, anche se il condominio avesse eseguito la corretta manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque e della superficie del campo da tennis, si sarebbero comunque verificate delle infiltrazioni a causa dei giardini.

Il condominio come custode

La Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione. I giudici hanno sottolineato che il condominio e il proprietario dei giardini erano entrambi responsabili delle infiltrazioni.

Il condominio, ha spiegato la Corte di Cassazione, riveste il ruolo di custode delle parti comuni, anche dei giardini appartenenti ad un terzo estraneo. Questo significa che il condominio ha una effettiva e non occasionale disponibilità dei beni e deve controllare i rischi che da essi possono derivarne.

(Da *Edilportale*)

TESTO UNICO EDILIZIA, SANATORIA INTERVENTI: DECIDERA' IL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA PLENARIA



Sarà l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato a decidere la corretta interpretazione dell'articolo 38 del testo unico edilizia che consente la possibilità di sanare un intervento edilizio il cui titolo edilizio sia stato annullato in sede giurisdizionale. Lo dispone l'ordinanza n. 1735/2020 emessa dalla Quarta sezione del Consiglio di Stato. La decisione è stata presa sulla base della considerazione che esistono ben tre diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione.

IL FATTO

Il caso scaturisce da un contenzioso sorto in Lombardia. Il proprietario di un fabbricato rurale ha ottenuto dal comune il permesso edilizio per demolirlo e ricostruirlo in un'altra parte del territorio comunale, aggiungendo opere interrato e ampliamenti. Un residente ha impugnato al Tar il titolo edilizio concesso ai proprietari. Il Tar ha accolto il ricorso e annullato il permesso di costruire. L'appello proposto dai proprietari è stato respinto dal Consiglio di Stato.

A questo punto si è aperto il percorso di sanatoria previsto dall'articolo 38 del testo unico edilizia, che regolamenta gli "interventi eseguiti in base a permesso annullato" e che, di fatto, consente la sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia fiscale. Il Comune ha pertanto avviato il procedimento ex articolo 38, concluso con la fissazione della sanzione pecuniaria; e ha successivamente emesso una ordinanza di demolizione di parte del nuovo fabbricato.

Contro la decisione del comune hanno presentato ricorso al Tar sia l'originaria ricorrente, che ritiene la soluzione troppo "morbida", sia il proprietario, che, all'opposto, ritiene l'ordinanza troppo severa. L'originaria ricorrente ha sostenuto che la corretta esecuzione del giudicato avrebbe dovuto comportare l'integrale demolizione di tutto quello che è stato realizzato. Dalla parte opposta, il proprietario, ha sostenuto la possibilità di conservare tutto quello che è stato contestato, a fronte della disponibilità a pagare una ulteriore sanzione.

Il Tar ha scelto la linea della severità, dando ragione alla ricorrente, e ritenendo inapplicabile l'articolo 38 del 380. Alla decisione hanno fatto seguito due appelli al Consiglio di Stato, uno dei proprietari e uno del Comune (per confermare il contenuto dell'ordinanza).

I TRE ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

Come si diceva, i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno preso atto che sulla corretta applicazione dell'articolo 38 del testo unico edilizia si sono affermati ben tre diversi orientamenti giurisprudenziali.

«Un primo orientamento, che si è affermato nella più recente giurisprudenza della Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato, dell'art. 38 - scrivono i giudici - sostiene un'interpretazione ampia, di favore per il privato autore dell'abuso. Ritiene infatti, in sintesi estrema, che la fiscalizzazione dell'abuso sarebbe possibile per ogni tipologia dell'abuso stesso, ossia a prescindere dal tipo, formale ovvero sostanziale, dei vizi che hanno portato all'annullamento dell'originario titolo, e quindi considera secondo logica l'istituto come un caso particolare di condono di una costruzione nella sostanza abusiva.

Più nel dettaglio, anche in presenza di vizi sostanziali non emendabili del titolo annullato, il Comune prima di ordinare la rimessione in pristino dovrebbe verificare l'impossibilità a demolire, e ove la ritenesse, dovrebbe limitarsi ad applicare la sanzione pecuniaria; nel far ciò dovrebbe poi considerare rilevante non solo il caso di vera e propria impossibilità o grave difficoltà tecnica, ma anche quello in cui riconoscesse ragioni di equità o al limite anche di opportunità (Cons. St., sez. VI, 19 luglio 2019, n.5089; id., sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6753)».

«Vi è poi un orientamento più restrittivo - spiegano i giudici -, secondo il quale la fiscalizzazione dell'abuso sarebbe possibile soltanto nel caso di vizi formali o procedurali non emendabili, mentre in ogni altro caso l'amministrazione dovrebbe senz'altro procedere a ordinare la rimessione in pristino; in altre parole, secondo tale orientamento, lo strumento in esame consente di superare i soli vizi non sostanziali della costruzione, e quindi non può operare con gli effetti di un condono: così in primo luogo la Corte costituzionale con la sentenza 11 giugno 2010 n.209, nonché nella giurisprudenza di questo Giudice le sentenze sez. VI 9 maggio 2016, n. 1861 e per implicito sez. IV 16 marzo 2010, n. 1535, ove si fa l'esempio pratico di un vizio formale consistito nella mancata predisposizione dello studio planivolumetrico previsto dalle norme tecniche di piano. Si ricorda poi per completezza che seguiva l'orientamento più restrittivo, se pure senza una motivazione approfondita, la costante giurisprudenza formatasi sull'art. 11, l. n. 47 del 1985: fra le molte Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 753; id., sez. V, 22 maggio 2006, n. 2960 e sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5407».

«Vi è infine un orientamento intermedio, che si discosta da quello restrittivo per ritenere possibile la fiscalizzazione, oltre che nei casi di vizio formale, anche nei casi di vizio sostanziale, però emendabile: anche in tal caso, non vi sarebbe la sanatoria di un abuso, perché esso verrebbe in concreto eliminato con le opportune modifiche del progetto prima del rilascio della sanatoria stessa, la quale si distinguerebbe dall'accertamento di conformità di cui all'art. 36 dello stesso T.U. 380/2001 per il fatto che qui non sarebbe richiesta la "doppia conformità", ovvero non si richiederebbe il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti sia al momento dell'abuso sia a quello successivo della sanatoria. In tal senso, sempre fra le molte, Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4221, sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2355 e sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4923, ove si fa l'esempio pratico di un vizio sostanziale emendato, costituito dalla riduzione di altezza del fabbricato in modo da rispettare le norme tecniche di piano».

Nel rimettere la questione alla plenaria i giudici della Quarta sezione concludono dando la preferenza a quest'ultimo orientamento cosiddetto "intermedio", che, in estrema sintesi, «consente di sanare l'abuso solo quando esso è tale formalmente, ma non nella sostanza, perché si tratta appunto di soli vizi formali, o perché i vizi sostanziali sono stati eliminati».

(Da *Edilizia e Territorio*)

La sostituzione della caldaia accede alle detrazioni bonus casa o ecobonus?

La sostituzione di una caldaia con una a condensazione in classe A accede alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) o a quelle per il risparmio energetico (ecobonus) e cosa va indicato nella causale del bonifico parlante? Va aperta una pratica allo sportello unico per l'edilizia?



Sostituzione caldaia: bonus casa o ecobonus?

Chiariamo subito che la sostituzione di una **caldaia** con una a **condensazione in classe A** consente di accedere alla **detrazione fiscale** prevista per il **risparmio energetico (ecobonus)** con una aliquota del 50%. Sarà, dunque, possibile scaricare il 50% dei costi sostenuti per la sostituzione della caldaia.

Cosa è possibile detrarre

Ricordiamo che sono detraibili le seguenti spese:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

La documentazione necessaria

È necessario trasmettere all'Enea mediante l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2020 siamo ancora in attesa), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. Dovrà essere conservata e messa a disposizione la seguente documentazione:

- scheda tecnica del prodotto
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;
- fatture relative alle spese sostenute;

- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Cosa scrivere nella causale del bonifico parlante

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line") e che lo stesso sia "parlante" ovvero riporti:

- la causale del versamento con il riferimento alla norma (per l'ecobonus: art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio causale: Sostituzione caldaia a condensazione classe A, detrazione 50%, art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296 - Pagamento fattura X del GG/MM/AAAA a favore di Y P.IVa W codice fiscale Z”

Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:

- bonifico;
- bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:

- dati del beneficiario
- dati del bonifico
- ordinante
- causale (inserire i dati della fattura);
- tipo di agevolazione;
- codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
- codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Tipo di agevolazione

Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

- Ristrutturazione
- Risparmio energetico
- Acquisto mobilio per la ristrutturazione
- Interventi antisismici
- Bonus facciate

Per la fruizione delle **detrazioni fiscali del 50%** previste per gli **interventi di risparmio energetico**, è necessario scegliere la voce "**Risparmio energetico**".

(Da *Edilportale*)